

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul nuovo quadro europeo in materia di disabilità

(2010/C 316/01)

Il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,

Unite») e del suo protocollo opzionale, adottati il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

TENENDO CONTO:

1. dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, il quale sancisce che l'Unione si fonda, tra l'altro, sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;
2. dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni, comprese quelle fondate sulla disabilità;
3. dell'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni, comprese quelle fondate sulla disabilità;
4. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽¹⁾, che ribadisce il diritto alla non discriminazione e il principio dell'inserimento delle persone con disabilità;
5. della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁽²⁾ («la Convenzione delle Nazioni

6. della decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁽³⁾, inclusa l'appendice all'allegato che elenca gli atti comunitari relativi alle materie disciplinate dalla convenzione. Tali atti includono, tra gli altri, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio⁽⁴⁾ e i regolamenti (CE) n. 1083/2006⁽⁵⁾, (CE) n. 1107/2006⁽⁶⁾ e (CE) n. 1371/2007⁽⁷⁾;
7. delle conclusioni del Consiglio sul seguito dell'Anno europeo delle persone con disabilità, adottate nel dicembre del 2003⁽⁸⁾, e del piano d'azione della Commissione europea sulla disabilità per il periodo 2003-2010⁽⁹⁾;
8. della risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2006, su disabilità e sviluppo⁽¹⁰⁾;
9. delle due riunioni informali dei ministri responsabili per le politiche in materia di disabilità, tenutesi l'11 giugno 2007 durante la presidenza tedesca e il 22 maggio 2008 durante la presidenza slovena, in cui i ministri si sono concentrati sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite e il suo inserimento tra le priorità del piano d'azione sulla disabilità e hanno riconosciuto l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione europea, per rafforzare la strategia in materia di disabilità, basata sui diritti umani;

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>

⁽³⁾ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

⁽⁸⁾ Doc. 15206/03 + COR 1.

⁽⁹⁾ COM(2003) 650 definitivo.

⁽¹⁰⁾ GU C 287E del 24.11.2006, pag. 336.

10. delle conclusioni della presidenza della terza riunione informale dei ministri responsabili per le politiche in materia di disabilità e della Conferenza sulla disabilità e l'autonomia personale, tenutasi in data 19-21 maggio 2010, durante la presidenza spagnola, a favore delle persone con disabilità. I ministri e i partecipanti della conferenza hanno esaminato lo stato di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite, consolidando la strategia in materia di disabilità basata sui diritti umani, e hanno rilevato l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri e con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano;

11. del parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 ⁽¹⁾ «I disabili: occupazione e accessibilità a tappe», secondo cui è necessario promuovere a livello europeo la legislazione, le politiche, nonché adeguati finanziamenti a favore delle persone con disabilità, attraverso l'adozione di nuovi strumenti;

ACCOGLIENDO CON FAVORE:

12. i progressi compiuti e gli impegni assunti dagli Stati membri e dall'Unione europea, che saranno completati dalla rispettiva ratifica o conferma formale e dalla piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite;

13. il riconoscimento, nella comunicazione della Commissione sulla strategia Europa 2020 ⁽²⁾, delle questioni legate alla disabilità tra le priorità europee e nazionali, nel quadro più ampio della lotta alla povertà; la comunicazione precisa che la Commissione lavorerà per elaborare e attuare programmi volti a promuovere l'inclusione sociale per le categorie più vulnerabili, in particolare offrendo possibilità innovative di istruzione, formazione e occupazione e combattendo la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; la comunicazione sollecita anche gli Stati membri a definire e attuare, tenendo conto delle responsabilità nazionali, misure incentrate sulla situazione specifica delle categorie particolarmente a rischio, compresi i disabili;

14. la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea ⁽³⁾;

15. il nuovo accordo autonomo tra le parti sociali europee sui mercati del lavoro inclusivi, del dicembre 2009 ⁽⁴⁾.

RILEVANDO CHE:

16. la realizzazione di un'Europa socialmente sostenibile e solidale dovrebbe basarsi sul principio che «le persone con

disabilità partecipano a tutte le decisioni che le riguardano» e che ciò è possibile solo con la loro inclusione e la loro partecipazione;

17. l'accesso all'occupazione, ai beni e ai servizi, all'istruzione e a una vita sociale e pubblica, tra gli altri settori, è una condizione preliminare per la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità nella società;

18. il potenziamento della partecipazione del settore privato contribuisce a far sì che le persone con disabilità possano condurre una vita autonoma e partecipare pienamente a tutti gli ambiti dell'esistenza;

19. l'inclusione sociale e la non discriminazione favoriscono la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e hanno ripercussioni economiche positive sull'intera società ⁽⁵⁾;

20. le persone con disabilità domandano servizi di prossimità di elevata qualità, vari ed individualizzati. La domanda di servizi sociali è in espansione e può dare impulso alla creazione di nuovi posti di lavoro, anche per le persone con disabilità;

21. è necessario favorire nuovi posti di lavoro e promuovere l'accessibilità e la progettazione universale; questi sviluppi costituiscono un'opportunità per migliorare la qualità e l'occupazione sostenibile per le persone con disabilità;

22. le donne con disabilità spesso devono affrontare una doppia discriminazione. L'integrazione di genere in tutte le pertinenti politiche in materia di disabilità è uno strumento nelle mani dei governi per porre rimedio alla situazione.

INVITANO LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE:

23. a sostenere l'effettiva attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea;

24. a preparare, in cooperazione con gli Stati membri, le persone con disabilità e loro organizzazioni rappresentative e altri pertinenti soggetti interessati, una nuova strategia europea in materia di disabilità, basata sui valori sanciti nei trattati europei, nella strategia Europa 2020 e nella Convenzione delle Nazioni Unite;

⁽¹⁾ SOC/363.

⁽²⁾ Doc. 7110/10.

⁽³⁾ GU C 75 del 26.3.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ http://www.etuc.org/IMG/pdf_06-EN-Inclusive-Labour-Markets.pdf

⁽⁵⁾ Ved. la relazione della DG Occupazione e Affari sociali sul tema «Costi di una politica non sociale: verso un quadro economico di politiche sociali di qualità — e costi causati dalla mancanza di siffatte politiche», del 3 gennaio 2003, http://www.ucc.ie/social_policy/EU-docs-socpol/Fouarge_costofnonsoc_final_en.pdf

25. a promuovere e migliorare l'accessibilità istituendo un premio annuale europeo per le città accessibili;

26. a rafforzare i meccanismi di collaborazione e partecipazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e organizzazioni rappresentative al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite;

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE:

27. Il quadro politico generale:

a) a promuovere la ratifica e l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite, proseguire gli sforzi intesi all'approvazione di un codice di condotta e adeguare la legislazione UE e nazionale, se opportuno, alle disposizioni della Convenzione;

b) ad integrare le questioni legate alla disabilità in tutte le pertinenti iniziative faro della strategia Europa 2020 e, nel contempo, sviluppare eventuali misure specifiche sulla disabilità, fatte salve le competenze nazionali, allo scopo di attuare la Convenzione delle Nazioni Unite in cooperazione con le persone con disabilità e loro organizzazioni rappresentative e altri pertinenti soggetti interessati;

c) ad integrare le questioni legate alla disabilità in modo coordinato e trasversale nella definizione delle politiche e dei programmi generali, in particolare nei piani nazionali per l'occupazione e per la protezione e l'inclusione sociali, e continuare a sviluppare programmi specifici per le persone con disabilità e le loro famiglie, prestando particolare attenzione a quelle che necessitano di un elevato livello di sostegno;

d) a mettere a frutto le risorse umane rappresentate dalle persone con disabilità, anche attraverso lo sviluppo di una formazione e di misure occupazionali adeguate; queste possono anche dare un contributo agli sforzi per raggiungere l'obiettivo principale, stabilito nel contesto della strategia Europa 2020, di portare al 75 % il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni;

e) a promuovere il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, le persone con disabilità e le loro famiglie e organizzazioni rappresentative, per trovare soluzioni condivise. Adeguati finanziamenti europei e nazionali, incluso il ricorso al Fondo sociale europeo, qualora necessario, contribuiranno ad un ap-proccio completo.

28. Istruzione:

a) a contribuire alla promozione di sistemi d'istruzione di tipo inclusivo a tutti i livelli, per realizzare il diritto

universale all'istruzione basato sui principi delle pari opportunità e della non discriminazione; questo significa sviluppare politiche destinate ad offrire un'istruzione di qualità a tutti i cittadini, così come a fornire loro le risorse necessarie (economiche, umane, educative, tecniche e tecnologiche);

b) a fornire una formazione iniziale e continua agli insegnanti di ogni livello, per permettere loro di soddisfare le esigenze differenti dei loro studenti con disabilità e di svolgere adeguatamente il loro lavoro nel quadro di sistemi d'istruzione di tipo inclusivo;

c) a promuovere il miglioramento dei sistemi d'istruzione, al fine di eliminare gli stereotipi e di favorire la sensibilizzazione e la tolleranza nei confronti delle persone con disabilità.

29. Accessibilità:

a) a portare avanti proposte volte a promuovere l'accessibilità al trasporto marittimo, agli autobus urbani e interurbani, migliorare l'accessibilità elettronica e utilizzare le nuove tecnologie in modo più efficiente per potenziare l'inclusione;

b) a promuovere i principi di accessibilità e progettazione universale. A tale riguardo, si rammenta che il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione impone agli operatori di rispettare il criterio dell'accessibilità per le persone con disabilità in caso di operazioni cofinanziate dai fondi;

c) ad iniziare una discussione sulla creazione di una carta europea per la mobilità delle persone con disabilità, per fornire loro un accesso migliore ai trasporti, ai servizi e agli eventi culturali.

30. Aspetti occupazionali e sociali:

a) ad assicurare la piena attuazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, comprese le sue disposizioni in materia di soluzioni ragionevoli per i disabili;

b) a promuovere l'elaborazione e l'offerta di orientamento e formazione professionali per persone con disabilità per assicurare loro maggiori opportunità occupazionali;

c) a sostenere le iniziative delle parti sociali volte a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro, la formazione professionale e il reinserimento professionale delle persone con disabilità e combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nel settore dell'occupazione;

d) a sostenere e mantenere il dialogo con le persone con disabilità e loro organizzazioni rappresentative, per sensibilizzare e garantire una cooperazione efficace nel quadro di una buona governance;

e) ad incoraggiare le azioni a livello locale finalizzate alla promozione dell'autonomia delle persone con disabilità e delle loro famiglie, dando la precedenza ai servizi di prossimità e fornendo, nel frattempo, il sostegno necessario alle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli;

f) a sviluppare politiche economiche sostenibili che promuovano l'inclusione delle persone con disabilità nella società ponendo l'accento sui diritti umani.

31. Aspetti internazionali:

a) a promuovere la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, compresi i conflitti armati, le emergenze umanitarie e le calamità naturali;

b) a mirare a far sì che la cooperazione allo sviluppo, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile.

INVITANO LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA:

32. a continuare gli sforzi per garantire la parità di trattamento e di opportunità per tutte le persone con disabilità, facendo da esempio e incoraggiando l'aumento del numero di lavoratori con disabilità impiegati da loro e da altri organismi dell'UE, migliorando l'accessibilità dei propri edifici, servizi e tecnologie dell'informazione e della comunicazione, inclusi i sistemi informatici e Internet e le sue applicazioni,

mostrando quindi un impegno concreto nei confronti delle persone con disabilità e applicando efficacemente gli obblighi assunti dalle istituzioni dell'UE nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite e la legislazione in vigore.

RICONOSCONO IL LORO LAVORO E INCORAGGIANO LE ORGANIZZAZIONI CHE RAPPRESENTANO LE PERSONE CON DISABILITÀ:

33. a continuare il loro lavoro in qualità di rappresentanti della società civile e comunicare alle istituzioni dell'Unione europea e alle autorità nazionali le loro esigenze e proposte.

INVITANO LE FUTURE PRESIDENZE DELL'UNIONE EUROPEA:

34. a continuare a rafforzare la prospettiva europea in materia di diritti umani delle persone con disabilità, promuovendo la piena inclusione sociale e il completo raggiungimento delle pari opportunità e della non discriminazione e garantendo l'adeguata partecipazione di tutte le parti interessate;

35. a sostenere l'organizzazione periodica di riunioni informali dei ministri responsabili per le politiche in materia di disabilità;

36. ad avvalersi appieno dei gruppi di coordinamento e consultivi, quali il gruppo di alto livello per i disabili, per facilitare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite e l'attuazione della prossima strategia europea in materia di disabilità;

37. a promuovere una strategia dell'Unione europea in materia di disabilità basata sui valori stabiliti nel trattato sull'Unione europea e rispecchiati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.